



Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

N. 3925/2020 R.G.

“Note scritte in sostituzione dell’udienza ex art. 127 *ter* c.p.c.”

Oggi **16 settembre 2025**, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/09/2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.

Il Giudice dà atto che

per CP_1 'avv. [REDACTED] [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 08.09.25

per Controparte_2 l'avv. [REDACTED] [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 10.09.2025

per Controparte_3 'avv. [REDACTED] [REDACTED] ha concluso come da nota depositata in data 15.09.2025

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 13:23 pronuncia sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile

N. 3925/2020 R.G.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 3925/2020 R.G.** promossa da:

tra

CP_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del procuratore e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito in Roma (RM), [REDACTED] in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

attrice

contro

Controparte_2 (p.i. P.IVA_2), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi (LT), Viale [REDACTED] in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

convenuta

con la chiamata in causa di

Controparte_3 (c.f. P.IVA_3), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ravenna (RA), Via [REDACTED], in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;

terza chiamata

OGGETTO: *contratti assicurativi*;

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la CP_1 in persona del procuratore e l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_2

[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, previe le pronunce tutte, anche istruttorie, meglio viste, “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Spett.le Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla a corrispondere all’attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 15.519,50 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.”.*

L’attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - che la CP_3 Controparte_3 aveva ricevuto l’incarico dalla ██████████ di ritirare frutta fresca, prodotti ortofrutticoli e casse Ifco di proprietà di diversi mittenti, affinché venissero consegnate a varie società ubicate nella Provincia di Latina; - che, in virtù di consolidati rapporti commerciali regolati dal contratto quadro di trasporto del 4/5/2017 intercorso tra la CP_3 odierna terza chiamata, e la CP_2 odierna convenuta (vd. all.to n. 8, citazione), la prima aveva conferito mandato di sub-trasporto alla seconda, affinché quest'ultima curasse il trasporto della suddetta merce; - che la CP_2 aveva preso in consegna la suddetta merce del peso complessivo di kg 19.000 e del valore di € 30.381,55 (munita di ddt nn. 6709/00, 6717/00, 6716/00, 3/1173, 10591, 7816 e 7813, tutti del 17.07.18), mediante utilizzazione di un proprio mezzo (vd. all.to n. 2); - che, alle ore 6:00 circa del 18.07.2018, il mezzo vettore della CP_2 a seguito di un incidente, aveva disperso parte del carico lungo la carreggiata (vd. all.ti nn. 3-4); - che la merce era andata completamente perduta e, nello specifico, una parte era stata smaltita come rifiuto, mentre la rimanente parte era andata dispersa durante gli eventi e le successive operazioni di sgombero (vd. all.to n. 6); - che, relativamente ai contenitori "ifco", erano state recuperate 2485 unità delle 4420 totali, con spese di selezione pari ad € 152,00, determinando una riduzione del danno ad € 21.836,05 per un peso di merce deteriorata pari a 15.769,50 kg; - che i titolari delle merci avevano emesso note di addebito verso la ██████████ per l'ammontare di € 21.836,05 (vd. all.to n. 7); - che la ██████████ aveva attribuito la responsabilità dell'accaduto alla CP_2 in qualità di trasportatore effettivo della spedizione sinistrata (vd. all.to n. 9); - che, in forza dell'esistenza della polizza assicurativa RCV n. ██████████ (vd. all.to n. 5), la ██████████ le aveva richiesto, quale propria Compagnia Assicurativa, l'indennizzo completo del danno; - di aver liquidato a favore dell'assicurata l'importo di € 15.519,50 (vd. all.to n. 1); - di essersi surrogata ex artt. 1916 e 1260 c.c., in virtù di tale versamento, fino al predetto importo, nei diritti della ██████████ verso la CP_2 notificando formalmente la propria surrogazione e l'avvenuto trasferimento dei diritti ad entrambe le società (vd. all.to n. 10); - che la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_2 era da considerarsi pacifica, poiché il danno si era verificato mentre la merce era sotto la sua custodia; - di aver esperito vanamente ogni

tentativo di raggiungere una composizione bonaria della controversia, ivi compreso l'invito alla procedura di negoziazione assistita.

Tanto premesso, l'attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.

La convenuta Controparte_2 tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.11.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“in via preliminare: 1) autorizzare, ai sensi dell'art 269 cpc, la chiamata in causa della Controparte_3 con sede a Roma, viale 00198, P.IVA P.IVA_3 2) accertare e dichiarare che la 00198 ha ricevuto, per il danno per cui è causa, un duplice risarcimento, prima dalla CP_2 e poi dall' CP_1 e, per l'effetto, condannare la terza chiamata – Controparte_3 - alla restituzione della somma di € 21.884,85 (ventunomilaottecentottantaquattro/ottantacinque) alla CP_2 o, comunque, alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia; 3) accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso procedimento di mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell' CP_1 la prescrizione dell'azione e la nullità dell'atto di citazione, nonché la nullità e/o invalidità della cessione di credito per tutti i motivi sopra esposti; 4) accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni responsabilità della convenuta – CP_2 - dichiarando che il sinistro è avvenuto per caso fortuito e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; 5) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ordinare alla Controparte_3 (in luogo della CP_2 di versare direttamente € 15.519,50 all' CP_1 e di restituire € 6.365,35 a questa concludente; 6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.*

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, Controparte_3 quest'ultima, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.08.2021, contestando recisamente la ricostruzione della convenuta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare inammissibile/nullo l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificato dalla [...] Controparte_2 alla Controparte_3 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa; nel merito: rigettare le domande svolte dalla Controparte_2 nei confronti della Controparte_3 perché infondate, per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.”.*

Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria (vd. all.to, note di trattazione scritta del 22.12.2021, avv. 00198 e avv. 00198 concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al

precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.

L'eccezione tempestivamente sollevata dall'odierna convenuta di improcedibilità della domanda attorea per la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione obbligatoria è fondata, di talché la domanda dell' *CP_1* andrà dichiarata improcedibile.

Il presupposto della domanda di pagamento svolta dall'attrice è rappresentato dalla sussistenza di un contratto assicurativo con la *CP_3* (assicurato-danneggiato) e dal diritto di surroga, a seguito della liquidazione dell'indennizzo assicurativo, nei confronti della *CP_2* (danneggiante): trattasi, dunque, di materia soggetta a mediazione obbligatoria, come già correttamente rilevato dal precedente G.I. (vd. provv.to 1.10.21).

Ed invero, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, disciplina applicabile *ratione temporis*, era previsto che: *“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di...contratti assicurativi...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo...L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”* e che *“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”* (art. 8, decreto cit. *supra*).

Sulla questione relativa alla partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, la giurisprudenza di legittimità, con la nota pronuncia *Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473 (est. Rubino)*, ha chiarito che, in materia di mediazione obbligatoria, ancorché davanti al mediatore sia necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore, la parte può, purtuttavia, ben decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale" che attribuisca a quest'ultimo lo specifico potere di transigere in sede di mediazione (vd. sentenza cit. *“allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi*

sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”; da ultimo, si veda anche la più recente Cass. 2.7.2024, n.18106). In buona sostanza, ancorché il legislatore abbia espresso un *favor* per la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, secondo la condivisibile e seguita interpretazione ermeneutica è stata contemplata la possibilità per la parte di farsi sostituire, in predetta sede, da qualcun altro, ivi compreso il proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Viceversa, la parte non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale (*ex multis*, Trib. Latina 20.3.2021, n.594; Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829; Trib. Velletri 8.5.2024, n.1036; Trib. Tivoli 25.1.2023, n.76).

Ciò rilevato, nel caso di specie, agli incontri di mediazione del 16 e del 20.12.2021 era presente, in luogo della parte, il solo procuratore attoreo di quest'ultima, avv. [REDACTED] in forza della mera procura alle liti, da quest'ultimo autenticata, rilasciata per l'introduzione del presente giudizio.

Il preteso atto di conferimento di potere costituisce, invero, una procura alle liti, ancorché comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, non attributiva della rappresentanza sostanziale della parte e, dunque, inidonea per una valida partecipazione al procedimento di mediazione.

In conclusione, l'attrice non ha né partecipato personalmente al procedimento di mediazione, né ha rilasciato una valida procura sostanziale per farsi sostituire dal proprio legale.

A nulla rileva il deposito in atti, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice avrebbe dato atto di aver ratificato il precedente operato dell'avv. [REDACTED] negli incontri del 16.12.2021 e del 20.12.2021 (vd. all.to, note generiche del 24.3.2022, avv. [REDACTED]).

Ed infatti, la procura speciale deve essere coeva o anteriore al procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità, attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria *ex post*.

Ciò rilevato, posto che l'eccezione è stata formulata dalla convenuta sia nella comparsa di risposta,

sia nel primo atto successivo alla chiusura della mediazione (vd. note di trattazione scritta del 21.12.2021, avv. ██████ non potrà che essere dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea.

Passando ora alla disamina dell'eccezione, formulata dalla terza chiamata, di improcedibilità delle domande avanzate dalla convenuta CP_2 sul presupposto della mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria demandata dal precedente G.I., la stessa è da ritenersi infondata.

Invero, il rapporto obbligatorio tra convenuta e terza chiamata non può ricondursi ad un contratto assicurativo, soggetto alla disciplina della mediazione obbligatoria, ma, piuttosto, al risarcimento del danno per la distruzione di merci trasportate, per il quale non è prevista l'obbligatorietà della mediazione.

Ed infatti, la causale del pagamento dalla CP_2 in favore della ██████ di € 21.884,85, avvenuto mediante compensazione di rispettive partite di credito e debito, è stato effettuato a titolo di risarcimento del danno per il sinistro che aveva coinvolto il mezzo della CP_2 e che aveva causato la distruzione del carico trasportato (vd. all.ti nn. 3-6, comparsa CP_2 e all.ti nn. 3-6, comparsa ██████

Venendo al merito, la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata è infondata e va respinta.

La fattispecie oggetto di attenzione da parte del Tribunale è riconducibile all'art. 1693, co. 1, c.c., a mente del quale *“il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”*.

Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile (*ex multis*, Cass. 21.4.2010, n.9439).

Da quanto sopra, dunque, si evince come la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate possa essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito.

Ciò posto, incontestata l'esistenza di un rapporto contrattuale insorto tra la convenuta e la terza chiamata (vd. all. 8, attoreo), resta da valutare l'applicazione al caso di specie dell'art 1693, co. 1, c.c..

Invero, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità *"ex recepto"* che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso,

ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass 17.6.2013, n.15107).

In sintesi, il rischio di un sinistro stradale viene riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità quale rischio tipico dell'autotrasporto in relazione al quale ogni professionista del settore deve diligentemente premunirsi con la finalità di scongiurare tali pericoli (Cass. n.7533/2009).

Anche in questo caso, non vi è contestazione sia riguardo all'avveramento del sinistro, sia riguardo alla distruzione di gran parte del carico trasportato a seguito di esso.

Tuttavia, dalla documentazione versata in atti non vi è traccia di alcuna prova contraria finalizzata alla giustificazione di un'esimente, restando, pertanto, a carico della società convenuta la responsabilità *ex recepto* per la mancata consegna del carico.

Ciò posto, è altrettanto pacifica l'esistenza tra la convenuta e la terza chiamata dell'obbligazione risarcitoria, così come la sua entità patrimoniale, quantificata nella somma di € 21.884,85 (vd. all.ti nn. 3-6, comparsa [REDACTED] e all.ti nn. 3-6, comparsa CP_2 , - pagata dalla convenuta attraverso un'operazione di compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della terza chiamata -, così come risulta *per tabulas* che la [REDACTED] una volta ricevuto l'indennizzo assicurativo € 15.519,50 (vd. all.to n. 7, comparsa [REDACTED] avesse trasferito tale importo direttamente alla CP_2 (vd. all.ti nn. 8-9, comparsa [REDACTED]

Pertanto, la domanda della Controparte_5 di restituzione di quanto corrisposto alla [REDACTED] danneggiato (€ 21.884,85), esclusa la duplicazione di qualsivoglia risarcimento in favore della danneggiata in virtù della minor somma ricevuta (€ 15.519,50) rispetto a quella riconosciuta tra le parti stesse, non trova alcun fondamento giuridico.

Conclusivamente, anche la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata andrà rigettata in quanto infondata.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa, caratterizzata dal mancato espletamento di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. [REDACTED] [REDACTED]

In merito alle spese di lite relative alla terza chiamata occorre richiamare il principio giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, secondo il quale *“in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di*

chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex multis, Cass. 7.3.2024, n.6144).

Alla luce del citato principio e dell'infondatezza delle domande svolte dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, le spese processuali sostenute da quest'ultima, andranno rimborsate dalla convenuta, seguendo la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- a) dichiara improcedibile la domanda attorea;
- b) rigetta integralmente la domanda svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata;
- c) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c. avv.*

- d) condanna la convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 16/09/2025

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Latina, 16 settembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini